

CITTA' DI  
VENEZIA



Direzione Servizi al Cittadino e Imprese  
Settore Mobilità e Trasporti  
Servizio Sportello Mobilità Terrestre

Rep. Ord. N° *vedi timbro informatico*

Oggetto: Regolamentazione della circolazione in via Dante tra via Sernaglia e via Cavallotti nel giorno 16 giugno 2018 in occasione dell'evento "Cena di Quartiere 2018" 8ª edizione.

## IL DIRIGENTE

### Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.95/2018 è stato approvato il calendario delle manifestazioni di "Le Città in Festa" volte a valorizzare e promuovere l'intero territorio;
- con la deliberazione sopra citata è stata approvata 8ª edizione "Cena di Quartiere 2018 " in località Mestre – Venezia;

### Considerati che:

- il Gruppo Cena di quartiere 2018, in occasione dell'evento ha chiesto di interdire il transito veicolare in via Dante nel tratto compreso tra via Sernaglia e via Cavallotti nel giorno 16 giugno 2018;

### Riconosciuto che.

- necessario ai fini dello svolgimento dell'evento interdire il transito in via Dante nel tratto compreso tra via Cavallotti e via Sernaglia
- sarà sempre garantito il transito dei mezzi di soccorso e dei pedoni;

### Visti:

- la richiesta di Ordinanza Dirigenziale della Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni – Settore Programmazione e Gestione degli Eventi e Tutela delle Tradizioni - Servizio Tutela della Città, Programmazione e Autorizzazione Eventi prot. n. 290080 del 14/06/2018;
- il nulla osta rilasciato dal Corpo di Polizia Locale – Servizio Polizia di Prossimità Città di Terraferma prot. n.282858 del 11/06/2018;
- l'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione prot. n.290015 del 14/06/2018;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- l'art. 2 del D. Lgs 285 del 30/04/1992 "Definizione e classificazione delle strade";
- gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 39, 40 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992, nonché gli artt. 138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. del 16/12/1992;
- l'art. 47-bis della Legge 96 del 21/06/2017 "Disposizione in materia di trasporto su strada";
- il D.M. 10/07/2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

## ORDINA

- 1 l'istituzione del divieto di transito in via Dante nel tratto compreso tra via Sernaglia e via Cavallotti eccetto pedoni e mezzi di pronto soccorso e pronto intervento;**
- 2 è fatto obbligo ai ciclisti di depositare i cicli nell'apposita area alla sosta per la sosta degli stessi;**

La presente ordinanza ha validità immediata ed esecutività nel giorno 16 giugno 2018.

**La presente ordinanza non costituisce autorizzazione allo svolgimento della manifestazione e viene resa fatti salvi il necessario rilascio di tutti i provvedimenti autorizzativi previsti dalle vigenti norme e regolamenti.**

**La presente ordinanza non produrrà effetti fin all'emanazione dei titoli autorizzatori necessari alle singole attività sopra descritte; dette autorizzazioni saranno rilasciate dagli organi competenti.**

**In materia di sicurezza e sanità, si rinvia ai piani sanitari e di sicurezza emanati dalle Amministrazioni ed alle indicazioni in essi contenuti che, in caso di contrasto di disposizioni, prevalgono sulla presente.**

La presente ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione, a cura del Comitato Organizzatore, della prescritta segnaletica stradale, così come descritta nello schema segnaletico ai sensi del D.M. 10/07/2002. A tal fine i segnali permanenti in contrasto con la segnaletica temporanea devono essere oscurati o rimossi.

Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso alla Direzione Servizi al Cittadino e Imprese - Settore Mobilità e Trasporti al Corpo di Polizia Locale.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada, sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento. E' in facoltà dei medesimi anticipare il ripristino della circolazione ordinaria qualora la manifestazione in oggetto venga conclusa anticipatamente.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte nella presente ordinanza, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 14 giugno 2018

IL DIRIGENTE  
arch. Loris Sartori  
(\* ) atto firmato digitalmente

(\* )Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.